CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le misure e gli incentivi economici contenuti nel D.L. 21 giugno 2022 n. 73, c.d. "Decreto Semplificazioni" -

12 luglio 2022

INDICE:

Premessa	1
1. Modifiche al calendario fiscale IVA e ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	1
2. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili	3
3. Abrogazione della disciplina delle Società in perdita sistematica	4
4. Semplificazioni in materia di dichiarazioni IRAP	4
5. Proroga del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*)	5
6. Disposizioni in materia di certificazione del credito d'imposta in ricerca, sviluppo e innovazione	5
7. Modifica della disciplina in materia di esterometro	6
8. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso	6
9. Le altre novità	7

Premessa

Con l'obiettivo di introdurre una serie di semplificazioni in materia fiscale e, in particolar modo, nel rapporto tra Fisco e contribuente, è stato emanato il **Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73 ("Decreto semplificazioni 2022")** pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, rubricato "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*".

Ricordiamo che il Decreto Legge è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo *iter*.

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le principali misure di carattere fiscale, di bilancio e di agevolazioni contenute nel provvedimento di Legge, di interesse per le imprese e le persone fisiche, mentre le ulteriori novità sono esposte in forma tabellare.

1. Modifiche al calendario fiscale IVA e ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. Modifiche dei termini di presentazione delle liquidazioni periodiche IVA

L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022 ha differito **dal 16 settembre 2022 al 30 settembre 2022** il termine previsto dall'articolo 21-*bis* del D.L. n. 78/2010 **per l'invio dei dati relativi alle liquidazioni periodiche (LIPE) riferite al secondo trimestre di ciascun anno**.

Il Decreto Semplificazioni modifica il calendario fiscale in materia di IVA e di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Rimangono invece invariati i termini per la trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo, al terzo e al quarto trimestre, che dovranno essere presentate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Per la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre, rimane ferma la facoltà della trasmissione unitamente alla dichiarazione Iva annuale mediante la compilazione del quadro VP, a condizione che la medesima venga presentata entro la data del 28 febbraio in luogo dell'ordinario termine del 30 aprile di ciascun anno.

La tabella seguente riporta le scadenze aggiornate alla luce delle modifiche apportate:

Periodo	Scadenza
1° trimestre 2022	31/05/2022
2° trimestre 2022	**30/09/2022**
3° trimestre 2022	30/11/2022
4° trimestre 2022	28/02/2023

2. Modifiche dei termini di presentazione degli elenchi intrastat

L'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha **esteso il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat previsto dall'articolo 50, comma 6-*bis*, del D.L. n. 331/1993 all'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento** (mese o trimestre a seconda della periodicità del contribuente) in luogo del precedente termine stabilito al giorno 25 del mese successivo. A tal riguardo, a titolo esemplificativo, gli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno (o quelli relativi al secondo trimestre 2022) dovranno essere presentati entro il 31 luglio 2022 (termine differito tuttavia al **22 agosto 2022** per via del periodo di sospensione feriale).

Il nuovo termine decorre dal 22 giugno 2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

3. Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022 ha **modificato l'importo** previsto dall'articolo 17, comma 1-*bis*, lett. a) e b), del D.L. n. 124/2019 **che consente ai contribuenti di differire il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Nello specifico, qualora l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche **sia inferiore a Euro 5.000 (rispetto alla soglia precedentemente prevista in Euro 250)**, i contribuenti potranno effettuare il pagamento dell'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei seguenti termini:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre** solare dell'anno di riferimento.

L'innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell'anno si applica relativamente alle **fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa delle scadenze menzionate:

Scadenze pagamento imposta di bollo 2023		
Periodo di riferimento	**Importi**	**Scadenze**
primo trimestre (gennaio – febbraio – marzo)	> 5.000	**31 maggio 2023**
	≤ 5.000	**30 settembre 2023** (termine previsto per il versamento relativo al secondo trimestre)

secondo trimestre (aprile – maggio – giugno)	> 5.000	**30 settembre 2023**
	≤ 5.000	**30 novembre 2023** (in tal caso è prorogato alla medesima data anche il versamento dell'imposta relativa al primo trimestre)
terzo trimestre (luglio – agosto – settembre)	**30 novembre 2023**	
quarto trimestre (ottobre – novembre – dicembre)	**28 febbraio 2024**	

2. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili

Alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria si applica il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR

1. Principio di derivazione rafforzata per le micro imprese

L'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 73/2022, **estende l'applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese (articolo 2435-*ter* del Codice Civile), che optano per la redazione del bilancio di esercizio in forma ordinaria**.

Al riguardo si ricorda che, prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, l'articolo 83, comma 1, del TUIR **escludeva** l'applicazione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese, a prescindere dalla forma da esse adottate per la redazione del bilancio.

Pertanto, **a decorrere dal 22 giugno 2022, e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022, qualora una micro – impresa opti per la redazione del bilancio in forma ordinaria, troverà applicazione il principio di "derivazione rafforzata"** (secondo il quale, a livello fiscale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e di classificazione in bilancio dettati dai principi contabili nazionali). Diversamente, troverà applicazione il principio di **"derivazione semplice"** (secondo il quale ai fini fiscali non rilevano i criteri di qualificazione, imputazione temporale, classificazione in bilancio dettati dai principi contabili nazionali).

La misura in esame può avere impatto, in particolare, per le holding che, a livello dimensionale, rientrino nei parametri delle micro-imprese.

La correzione degli errori contabili comporterà la deduzione dei relativi costi nell'esercizio di emersione dell'errore, senza dover ricorrere a dichiarazioni integrative

2. Correzione degli errori contabili

L'articolo 8, **comma 1**, lett. b), del D.L. n. 73/2022, **modifica la procedura prevista per la correzione degli errori contabili dal punto di vista della rilevanza fiscale**.

Nello specifico, la nuova normativa prevede che **i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali assumono rilevanza anche ai fini IRES** (e presumibilmente anche ai fini IRAP sebbene la norma non lo dica espressamente) in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, con riferimento alle imprese che applicano il criterio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR.

Ai fini della modifica introdotta non dovrebbe rilevare la distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti operata dall'OIC 29 e, pertanto, **la nuova normativa dovrebbe trovare applicazione relativamente a tutte le tipologie di errore contabile**. Tuttavia, la correzione non è ammissibile in relazione a costi che si riferiscono a periodi di imposta per i quali non sarebbe possibile presentare dichiarazione integrativa in quanto fiscalmente chiusi.

La modifica normativa permette alle imprese di correggere gli errori contabili direttamente nell'anno di rilevazione e di **non dover procedere alla rideterminazione degli imponibili negli anni di effettiva competenza mediante la presentazione di una o più dichiarazioni integrative**.

La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

3. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Abrogazione della disciplina delle società in c.d. "perdita sistematica" a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022

L'articolo 9, **comma 1**, del D.L. n. 73/2022, **abroga la disciplina delle società in c.d. "perdita sistematica"** disciplinata dall'articolo 2, commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies*, del D.L. n. 138/2011.

Si ricorda che la disciplina delle società in c.d. "perdita sistematica" aveva lo scopo originario di evitare la sottrazione di base imponibile all'erario attraverso la costituzione di società aventi l'unico scopo di creare perdite fiscali e trovava applicazione con riferimento:

- alle società/enti in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi;
- alle società/enti in perdita fiscale per quattro periodi d'imposta e che in uno di questi avessero dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994.

Tale norma, nel tempo, ha perso di efficacia, poiché, anziché adempiere allo scopo per cui era stata creata, ha spesso colpito soggetti non operativi a causa del perdurare della crisi economica aggravata, in ultima istanza, dalla diffusione della pandemia da Covid-19.

L'abrogazione di tale disciplina trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, pertanto, avrà efficacia a partire dalla presentazione del Modello Redditi 2023.

4. Semplificazioni in materia di dichiarazioni IRAP

Deduzione IRAP relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato dalle società da indicare in un unico campo del Quadro IS già a decorrere dalla presentazione del Modello IRAP 2022

L'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 73/2022, **semplifica la compilazione del modello IRAP con riferimento all'indicazione del costo deducibile dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato**.

La nuova normativa, pur modificando l'articolo 11 del D. Lgs. 15 dicembre 446/1997, non comporta effetti sostanziali, pertanto non sarà necessario effettuare nuovamente i conteggi per la determinazione dell'IRAP dovuta per l'anno 2021.

Infatti, non vengono introdotte nuove deduzioni né vengono modificate le norme attualmente vigenti, ma sono definitivamente superate le complicazioni in ordine alla compilazione del Modello IRAP derivanti dal progressivo ampliamento della deducibilità ai fini IRAP del costo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Prima della modifica normativa, l'onere complessivo (già, comunque, interamente deducibile) relativo al personale assunto a tempo indeterminato veniva suddiviso in diverse voci da indicare in diversi campi del quadro IS del Modello IRAP: contributi, premi e costo residuo del personale.

La modifica normativa, quindi, elimina tutte le complicanze precedenti:

- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Tenuto conto di quanto sopra, **la deduzione integrale del costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato è inserita in un unico campo del quadro IS del Modello IRAP** dove restano invece invariate tutte le ulteriori deduzioni previste per il personale assunto con contratti di differente tipologia.

La modifica apportata ha effetto retroattivo e trova applicazione **a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022** e, pertanto, **già a decorrere dalla dichiarazione IRAP 2022** da presentare entro il 30 novembre prossimo.

5. Proroga del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*)

Proroga al 31 dicembre 2026 del meccanismo di inversione contabile per determinate operazioni nel settore elettronico e energetico

L'articolo 22 del D.L. n. 73/2022, **proroga al 31 dicembre 2026 il termine** (precedentemente fissato al 30 giugno 2022) previsto dall'articolo 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 **per l'applicazione del regime del meccanismo di inversione contabile (c.d. *reverse charge*) alle operazioni individuate dall'articolo 17, comma 6, lett. b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*) del D.P.R. n. 633/1472**.

Si tratta, nello specifico, di:

- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di consolle da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6. Disposizioni in materia di certificazione del credito d'imposta in ricerca, sviluppo e innovazione

Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design

L'articolo 23, commi 2 - 8, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una **certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio** al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 200 - 203-*sexies*, della L. n. 260/2019 (Legge di Bilancio 2020) in condizioni di certezza operativa. Tale certificazione **non si applica** invece alla disciplina della ricerca e sviluppo in vigore per il quinquennio 2015-2019.

La certificazione potrà essere richiesta a condizione che eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate effettuate nei medesimi periodi non siano state già constatate dall'Amministrazione Finanziaria e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Con successivo DPCM da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 73/2022, saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con l'istituzione di un apposito albo dei certificatori.

La certificazione rilasciata ai sensi della nuova normativa ha effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, eccezion fatta nel caso in cui venga rilasciata a fronte di un'attività differente da quella che viene concretamente realizzata (sono fatte, comunque, salve le attività di controllo finalizzate alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina).

In ogni caso, gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato dalle società nelle certificazioni, sono affetti da nullità.

7. Modifica della disciplina in materia di esterometro

Ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro e modifica del relativo regime sanzionatorio

L'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 73/2022, **modifica l'articolo 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 127/2015 e amplia i casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro**:

- alle importazioni ed esportazioni documentate mediante bolletta doganale;
- alle operazioni che transitano attraverso il (sistema di interscambio) predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-*octies* del D.P.R. n. 633/1972 purché di importo non superiore ad Euro 5.000 per ogni singola operazione.

Si ricorda, peraltro, che **a decorrere dal 1° luglio 2022**, è entrato in vigore l'obbligo di inviare i dati delle operazioni con soggetti passivi Iva non stabiliti in Italia esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio (SdI) nel formato XML della fattura elettronica.

In aggiunta segnaliamo che l'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 73/2022, **modifica l'articolo 11, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 471/1997 prevedendo l'applicazione di un nuovo regime sanzionatorio a partire dal 1° luglio 2022.**

Nello specifico, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, **si applica la sanzione amministrativa pari a Euro 2,00** per ciascuna fattura entro il limite massimo di **Euro 400,00 mensili** (in luogo del precedente limite di Euro 1.000,00 trimestrale).

Rimane sempre possibile ottenere la **riduzione della sanzione** alla metà del suo ammontare originario effettuando la trasmissione o la regolarizzazione precedentemente omessa o malamente eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

Pertanto, **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022** risulta ancora applicabile la disciplina previgente che prevedeva una sanzione massimale di 1.000,00 euro trimestrali.

8. Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Estensione da 20 a 30 giorni del termine previsto per la registrazione in termine fisso di tutti gli atti formati in Italia

L'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 73/2022, **estende a 30 giorni** (in luogo dei precedenti 20 giorni):

- **il termine ordinario per la registrazione "in termine fisso", dalla data di stipula, di tutti gli atti formati in Italia** previsto dall'articolo 13, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 131/1986;
- **il termine ordinario per la denuncia di eventi successivi alla registrazione** degli atti previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (a titolo esemplificativo: avveramento della condizione sospensiva, fissazione del prezzo, proroga tacita).

Per gli atti formati all'estero, il termine previsto per la registrazione dalla data di stipula del contratto rimane fissato a 60 giorni.

Si precisa che gli atti la cui registrazione deve avvenire "in termine fisso" sono quelli individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, **tra i quali rientra anche la registrazione dei verbali delle assemblee dei soci della società con cui viene deliberata la distribuzione di dividendi**.

9. Le altre novità

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L n. 73/2022
Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (Articolo 16, comma 1)	L'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 73/2022 **riduce a Euro 5.000** rispetto al precedente limite di Euro 15.000, **la soglia prevista dall'articolo 1 del D.L n. 167/1990 oltre la quale scatta l'obbligo**, posto a carico dei seguenti soggetti: • intermediari bancari e finanziari indicati all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 (ad es.: banche, Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti); • società fiduciarie; • operatori professionali che svolgono attività di cambio valuta; • prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, **che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate**: • i dati di cui all'articolo 31 comma 2, del D Lgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, anche effettuate in valuta virtuale; • limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. L'obbligo della trasmissione dei dati scatta indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata. **Il nuovo limite di Euro 5.000 si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31 ottobre 2022**.
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (Articolo 35, commi 1 – 3)	L'articolo 35, commi 1 e 3, del D.L. n. 73/2022 **proroga il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA)** erogati e rientranti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (*Temporary Framework*). Alla luce di tale proroga, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022, ha modificato il precedente provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, e ha **prorogato al 30 novembre 2022 (in luogo del precedente termine fissato al 30.6.2022) il termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di stato ricevuti**, con la quale i contribuenti attestano il rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato.
Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021 (Articolo 35, comma 4)	L'articolo 35, comma 4, del D.L. n. 73/2021 **proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021** riferita a: • immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso dell'anno 2021; • variazione rilevanti per la determinazione dell'imposta che siano intervenute nel corso dell'anno 2021. La proroga **non riguarda gli enti non commerciali**, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 è rimasto fissato al 30 giugno 2022.